

Mobilità

Le novità del CCNI 2019/2022



NOVITÀ

Il CCNI ha validità triennale



prevista comunque la riapertura su richiesta di una delle parti in caso di necessità



Trasferimenti e passaggi si fanno ogni anno alle condizioni previste dal CCNI



Tutti titolari su scuola!

Il **CCNI abolisce gli ambiti** e gli incarichi triennali

Prima della mobilità tutti **i docenti incaricati**
diventano **titolari sulla scuola sede di incarico**

Tutta la mobilità avviene su scuola



Docenti in esubero

Non hanno **scuola** di incarico



tornano ad avere titolarità sulla provincia

Caso particolare: i soprannumerari d'Italia



docenti assunti nelle Fasi B e C (legge 107) che non hanno ottenuto fino ad ora una titolarità né di scuola né di ambito.

Al sistema informativo sono classificati sulla provincia di assunzione ma avranno nella mobilità un trattamento particolare.



Eccezione: i "soprannumerari d'Italia"


Dovranno presentare domanda di trasferimento ma partecipano al movimento tra province diverse.

Se non soddisfatti a domanda sono assegnati **d'ufficio su una scuola tra tutte le province d'Italia** seguendo la tabella di prossimità tra le **province a partire da quella espressa nella prima preferenza.**

Se non presentano domanda il trasferimento è disposto d'ufficio con zero punti **a partire dalla provincia di assunzione** secondo la tabella di prossimità tra le province



Novità: ripristinate le tre fasi



Il vincolo triennale

Esigenze di continuità didattica e esigenze personali e familiari



*trovano sintesi nel CCNL del 19 aprile 2018 attraverso
il vincolo di permanenza per tre anni nella scuola*



volontariamente richiesta e ottenuta con la mobilità.

*(Il vincolo consiste nella impossibilità di presentare
domanda di mobilità per il triennio successivo)*



Il vincolo triennale

Situazione al momento della firma del CCNL 19 aprile 2018



vincolo

se ottieni scuola



no vincolo

se ottieni ambito



Vincolo triennale

CCNI mobilità 31 dicembre 2018

tutti su scuola



allora tutti bloccati?

NO

grazie ai codici sintetici



Tornano le preferenze sintetiche

per ciascuna domanda: massimo 15 preferenze



A scelta tra:

Preferenza puntuale

- Scuola

Preferenza sintetica

- Comune/Distretto sub-comunale (per i comuni con più distretti)
- Distretto
- Provincia



Vincolo triennale

Sei bloccato per **tre** anni se:

- Ottieni la **scuola richiesta puntualmente** in qualunque delle tre fasi della mobilità
- Ottieni una scuola compresa nel comune dove sei titolare al momento della domanda **utilizzando il codice di distretto sub-comunale (movimento in fase I)**
- Ottieni una scuola compresa nel comune di titolarità attraverso il codice di **distretto sub-comunale** passando da sostegno a posto comune e viceversa (movimento in fase II)
- Ottieni una scuola compresa nel comune di titolarità attraverso il **codice sub-comunale nei passaggi di cattedra e di ruolo (fase III)**



Vincolo triennale

In sostanza

Nella mobilità **all'interno del medesimo comune** di titolarità il codice del distretto sub-comunale equivale al codice puntuale di scuola e pertanto per tre anni non si potrà presentare una nuova domanda di trasferimento.

Nella mobilità **fuori dal proprio comune** di titolarità, c'è il vincolo di permanenza **solo per le preferenze espresse con il codice puntuale di scuola.**



Vincolo triennale

Il vincolo **non** si applica mai

- in caso di domanda condizionata
- nei trasferimenti d'ufficio
- ai beneficiari precedenza art. 13 che ottengano una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti.



Esempio....

*Sono titolare all' I.C. « Calvino» di Bologna. Chiedo il trasferimento per altre scuole di Bologna **utilizzando il codice del distretto sub-comunale** che comprende tutte le scuole di mio interesse.*

Ottingo il trasferimento su una delle scuole appartenenti al distretto sub-comunale indicato tra le preferenze.

Non potrò presentare un'altra domanda di trasferimento per tre anni.



Esempio....

Sono titolare in un Istituto Comprensivo di Milano. Vorrei cambiare scuola ma tra un anno è probabile che abbia necessità di trasferirmi a Torino.

Mi conviene fare la domanda di trasferimento per cambiare scuola a Milano?

NO, perché se partecipo alla mobilità indicando preferenze puntuali di scuola o il codice sintetico sub-comunale, nel caso di domanda accolta, per tre anni non potrò presentare alcuna domanda di mobilità



Esempio....

Sono titolare in una scuola di Padova. Con la mobilità 2019/20 vorrei prima di tutto avvicinarmi a casa nella provincia di Napoli. Se non ottengo il trasferimento a Napoli vorrei spostarmi in un'altra scuola della città di Padova. Come posso compilare la domanda?

Poiché la domanda di trasferimento è **unica** sia per chiedere Napoli che per cambiare scuola su Padova, devo sapere che **se non ottengo il trasferimento sulle preferenze della provincia di Napoli ma ottengo una nuova scuola a Padova** con l'utilizzo di un codice puntuale di scuola o con un distretto sub-comunale di Padova, **resterò bloccato per tre anni.**



Esempio....

*Sono un docente che **usufruisce della precedenza** per il comune di Siderno. Presento domanda di trasferimento e oltre alle scuole di Siderno e al codice del comune di Siderno, indico tre scuole di comuni vicini.*

Ottego il trasferimento non su scuole di Siderno ma su una delle tre scuole di comuni vicini.

Nei prossimi tre anni potrò continuare a presentare domanda di trasferimento.



Disponibilità posti ai fini della mobilità

Torna l'accantonamento del 50% per le assunzioni

Gradualità nel triennio ai fini del contingente da destinare alla mobilità professionale e territoriale

Accantonamento	2019/20	2020/21	2021/22
Assunzioni	50	50	50
Territoriale	40	30	25
professionale	10	20	25

Solo per le classi di concorso in esubero nazionale la mobilità territoriale si effettua sul 100 % delle disponibilità determinate al termine della fase II (non si fa l'accantonamento per le assunzioni in ruolo)



LE REGOLE

Il posto unico o dispari, va alla mobilità o alle assunzioni ad anni alterni

Posto dispari	2019/20	2020/21	2021/22
	mobilità	Assunzioni	mobilità



Accantonamenti per docenti FIT

I docenti assunti con contratto a T.D. per graduatorie del concorso 2018 pubblicate entro il 31 agosto 2018



ottengono dal 1° settembre 2019 la titolarità sulla scuola di servizio.

A tal fine viene accantonato il relativo posto.

Potranno partecipare alla mobilità per il 2020/2021



Accantonamenti per docenti FIT

Ai docenti che hanno avuto l'assegnazione del posto di ambito a seguito di graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ma entro il 31 dicembre 2018



viene accantonato un posto nella provincia corrispondente all'ambito assegnato.

Sceglieranno la scuola di assunzione in ruolo prima delle altre nomine 2019/2020.



***Nuove regole nel triennio
per i passaggi
nei Licei Musicali***



Legge 107: una pianta nata storta...



...con il CCNI l'abbiamo raddrizzata

